

ISTRUZIONI OPERATIVE E CASISTICHE PER CHIUSURA CANTIERI

Si forniscono alle imprese associate alcune indicazioni utili a gestire un'eventuale sospensione lavorativa nei cantieri, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si precisa che trattasi di indicazioni generali da adattare al singolo caso specifico e, pertanto, si consiglia un confronto con gli uffici dell'Associazione per una valutazione del caso concreto.

1. Provvedimento da parte del committente privato
2. Provvedimento direzione lavori o del CSE
3. Provvedimento autoritativo centrale o regionale
4. Assenza di provvedimento ma valutazione da parte dell'appaltatore
5. Disposizioni nei confronti della filiera subappaltatori/fornitori
6. Appalto pubblico (DL o RUP)

1. PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE PRIVATO

In capo all'appaltatore permane la custodia del cantiere e l'obbligo di messa in sicurezza. Pertanto, nel caso in cui nel documento di sospensione del cantiere non dovessero esserci indicazioni specifiche al riguardo, l'appaltatore dovrà comunicare al committente la necessità di svolgere le suddette attività di messa in sicurezza delle opere e del cantiere.

L'appaltatore qualora, a fronte della sospensione totale dei lavori, ravvisi la possibilità di effettuare, in totale sicurezza, alcune lavorazioni, pur sospendendone altre, deve evidenziare tale circostanza ai fini anche di una ridefinizione delle rispettive obbligazioni contrattuali e conseguenti aspetti economici.

2. PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI O DEL CSE

- a) Nel caso di **un provvedimento di sospensione da parte della DL**, l'appaltatore deve **verificare l'effettiva sussistenza del potere specifico in capo a tale soggetto** (es. esistenza di apposita procura o delega) anche chiedendone conferma al committente e, comunque, coinvolgendo lo stesso in merito alle decisioni definitive al fine di una valutazione delle misure di sicurezza applicabili.

Pur in mancanza di un provvedimento autoritativo centrale o regionale (ipotesi sub 3), l'appaltatore deve valutare la fattibilità di svolgimento totale o parziale delle opere nel rispetto della normativa di sicurezza per l'emergenza sanitaria; la valutazione deve essere adeguata alle specificità del cantiere e le decisioni successive devono essere prese in coordinamento con la committenza.

- b) **Caso di sospensione da parte del CSE** nel caso di pericolo grave e imminente quale quello derivante da una emergenza sanitaria (fattispecie più probabile in quanto il CSE

riveste una posizione di predominanza relativamente al rispetto delle norme di sicurezza in cantiere).

Il riscontro del pericolo grave ed imminente, in questo caso consente di superare ogni comunicazione al committente e relativa attesa di risposta. Se all'imposizione non fa seguito la effettiva sospensione, il CSE è obbligato a far intervenire gli organi di vigilanza.

La ripresa dei lavori può essere effettuata solo dopo la verifica da parte del CSE che dovrà redigere un dettagliato verbale.

La mancata sospensione delle singole lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti, comporta l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per il coordinatore per l'esecuzione (art. 92, comma 1, lett. f) T.U. 81/2008; art. 158, comma 2, lett. a) T.U. 81/2008).

3. PROVVEDIMENTO AUTORITATIVO CENTRALE O REGIONALE

In presenza di un atto autoritativo, l'appaltatore è tenuto a conformarsi e non ha la facoltà, neanche dietro apposita richiesta del committente o di un suo delegato, di proseguire i lavori e, pertanto, la sospensione è necessaria, fatto salvo l'obbligo di svolgere le attività di messa in sicurezza delle opere e del cantiere che devono essere opportunamente valutate ed eseguite in coordinazione con la committenza o suoi delegati.

4. ASSENZA DI QUALUNQUE TIPO DI PROVVEDIMENTO MA VALUTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE

Nell'ipotesi in cui manchi qualunque tipo di indicazione specifica sia da parte del committente che da parte di un suo delegato (DL o CSE) e manchi un provvedimento cogente autoritativo che imponga la sospensione, l'appaltatore è comunque tenuto a garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza per il proseguo dell'attività. Pertanto, è necessario valutare nel concreto se il cantiere consente lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle disposizioni emanate dal Governo o da altra pubblica Autorità per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le misure di sicurezza, l'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente l'intenzione di sospendere i lavori alla DL e al committente ed eventualmente al subappaltatore.

5. DISPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA FILIERA SUBAPPALTATORI/FORNITORI

Il subappaltatore è tenuto a effettuare la comunicazione di sospensione dei lavori nei confronti dell'appaltatore e, per conoscenza, alla DL e al committente. Sono validi i punti sopra riportati. Sono valide le specifiche disposizioni del Codice Civile inerenti l'onerosità o la

difficoltà nell'esecuzione in un contratto di appalto (art. 1664 c.c.), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione totale o parziale (artt. 1463 e 1464 c.c.), l'eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), il mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente (art. 1461 c.c.).

6. APPALTO PUBBLICO

Nel caso di un cantiere pubblico, il Codice dei Contratti prevede la sospensione dei lavori, parziale o totale, nonché la proroga (art. 107 D.Lgs 50/2016 e art. 10 DM 49/2018).

Si riporta di seguito la disciplina di cui all'art. 107 D.Lgs 50/2016.

“In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.”

Si precisa che i casi riportati nel presente documento vanno necessariamente adattati alla situazione specifica e, pertanto, si consiglia sempre un confronto con gli uffici dell'Associazione per una valutazione della fattispecie concreta.